



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2013, proposto dalla società MFM Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Cataldo Mangano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Corso e Francesca Scardina, presso lo studio dei quali, sito in Palermo, via Rodi n.1, è elettivamente domiciliato (pec: guido corso@pecavvpa.it);

contro

il Comune di Cefalù, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Librizzi ed Agostino Terregino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angiolella Bottaro, sito in Palermo, via Piersanti Mattarella, n. 1 (pec: salvatore.librizzi@avvocatipatti.it);

per l'annullamento:

- della delibera 13 aprile 2013, n. 36 con la quale il Consiglio comunale di Cefalù ha giudicato sussistere gli estremi di necessità ed urgenza che giustificano la deroga ai termini stabiliti per la convocazione dei consiglieri per deliberare sulla proposta di cui al n. 2;

- della delibera 13 aprile 2013, n. 37, comunicata alla società presso lo studio dei suoi legali con nota datata 18 aprile 2013, con la quale il Consiglio comunale di Cefalù ha dichiarato efficace per decorso del termine stabilito dall'art. 19, c. 4, d.p.r. n. 327/2001, la variante al p.r.g. adottata con precedente atto n. 129/2011 di adozione del progetto di riorganizzazione dell'area dell'ex ufficio postale, di proprietà della società ricorrente;

- di ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguente, ivi compresa la deliberazione n. 129 del 3/10/2011 recante l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo di riorganizzazione dell'area dell'ex edificio postale di Largo Di Giorgio, che comprende la sistemazione della Villa comunale e la ridefinizione delle vie limitrofe (via Carrettieri e Spagnolo), con conseguente adozione (rectius approvazione) della variante allo strumento urbanistico e ciò anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 d.p.r. n. 327/2001, cioè per la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera funzionale alla successiva espropriazione;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cefalù;

Viste le memorie difensive depositate in giudizio dalle parti in vista della discussione del ricorso nel merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 10 marzo 2016 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

La complessa vicenda amministrativa da cui discende l'adozione dei provvedimenti impugnati concerne l'immobile sito in Cefalù, via G. Matteotti, n.43, di cui è

divenuta proprietaria la MFM Servizi s.r.l. (d'ora in poi solo MFM) già adibito ad ufficio postale, ma da tempo lasciato in stato di completo abbandono, a seguito del trasferimento in altra sede degli uffici di Poste Italiane S.p.A.

All'acquisizione di tale fabbricato (adiacente la Villa comunale) il Comune, da parte sua, aveva inteso procedere, in un primo tempo, mediante espropriazione , con delibera di G.M. 30 marzo 2003, n.50, poi ritirata, avendo Poste Italiane s.p.a. manifestato la disponibilità a cedere bonariamente l'immobile, per l'importo di € 438.988,36 (v. nota 17 giugno 2004, citata nelle premesse della delibera di G.M. 29/11/2004, n.339).

Siccome il Comune non dava alcun seguito all'offerta di acquisto predetta, Poste Italiane s.p.a. si vedeva costretta a indire avviso di vendita con procedura aperta (pubblicato il 1° giugno 2009) al quale non partecipava il Comune di Cefalù, sebbene debitamente informato, ma la MFM , che si aggiudicava l'immobile al prezzo di € 555.000, perfezionando poi l'acquisto con atto in Notar Sanfilippo dell'08/10/2009.

“ Anche dopo l'avvenuta aggiudicazione alla MFM, Italposte, con nota 8 ottobre 2009, ha dichiarato al Comune, come se questo potesse vantare un diritto di prelazione (in realtà inesistente), la sua disponibilità a vendergli l'immobile al prezzo di aggiudicazione (€ 555.000).”

“ Anche questa volta il Comune si è sottratto, ritornando al prezzo di €438.988,36 (v.le note del Sindaco dirette a Italposte del 28 ottobre e del 2 novembre 2009, rispettivamente protocollate ai nn.29319 e 521/Gab) “ – pag. 3 ricorso .

Riguardo alle successive fasi della medesima vicenda , la MFM espone, in sintesi che:

- presentava al Comune di Cefalù - in data 8/10/2010 - un'istanza volta ad ottenere il rilascio di concessione edilizia, ai sensi dell'art. 20, lett. d), l.r. n. 71/1978 e dell'art.3, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, per ristrutturare l'immobile al fine

di poterlo destinare ad esercizio commerciale;

- il 19/11/2011, con nota prot. n. 1704, il responsabile del servizio urbanistica dichiarava l'intervento ammissibile, previa acquisizione dei pareri favorevoli della Soprintendenza BB.CC.AA. e del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.P. n. 6 di Cefalù (pareri rilasciati, rispettivamente con nota prot. n. 2331 dell'8/3/2011 e prot. n. 3148 del 26/4/2011);

- una volta decorso il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dell'8/10/2010, la concessione edilizia richiesta era da ritenersi tacitamente assentita, in data 5/2/2010;

- con nota prot. n. 15090 del 6/7/2011 il Comune annullava la nota prot. n. 1704 del 19/11/2011 e con la successiva, prot. n. 247 del 24/8/2011 negava che sulla domanda di concessione si fosse formato il silenzio-assenso affermando che l'intervento (di ristrutturazione e mutamento della destinazione d'uso) non era da ritenersi ammissibile trattandosi di zona bianca (per la quale è possibile solo la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo) e ciò in quanto una volta decaduto il p.p. approvato in variante del p.r.g., con decreto a.r.t.a. 23/5/1985, non poteva trovare applicazione il p.r.g. del 1974 (che assegnava all'area la destinazione propria della zona D3 – “direzionale-residenziale”);

-avverso i provvedimenti prot. n. 15090/2011 e n. 247/2011 la MFM proponeva ricorso al T.a.r. Sicilia (ricorso r.g. n. 2437/2011);

- con deliberazione n. 129 del 3/10/2011, il Consiglio comunale di Cefalù approvava il progetto definitivo/esecutivo di riorganizzazione dell'area dell'ex edificio postale di Largo Di Giorgio, che comprende la sistemazione della Villa comunale e la ridefinizione delle vie limitrofe (via Carrettieri e Spagnolo), conseguentemente adottando la variante allo strumento urbanistico e ciò anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 d.p.r. n. 327/2001 (dichiarazione di pubblica

utilità dell'opera funzionale alla successiva espropriazione);

- avverso detta delibera la MFM proponeva motivi aggiunti al ricorso r.g. n. 2437/2011; e nei confronti della variante adottata presentava altresì opposizione, poi rigettata con delibera del C.C. n. 17 del 14/3/2012;

- avverso la medesima delibera l'interessata proponeva nuovi motivi aggiunti al ricorso r.g. n. 2437/2011;

- con voto n. 98 del 28/11/2012 il Consiglio Regionale dell'Urbanistica esitava negativamente la delibera di variante inoltrata dal Comune;

- con nota 14 gennaio 2013, prot. n. 896, l'A.R.T.A. comunicava al Comune, facendolo proprio, il voto del C.R.U.;

- il responsabile del settore ll.pp. del Comune proponeva al Consiglio l'approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 19, c. 4, d.p.r. n. 327/2001, proposta che nella seduta del 4/2/2013 non veniva approvata (con 6 voti a favore e 11 astenuti);

- con deliberazione n. 36 del 13/4/2013 il Consiglio comunale di Cefalù dichiarava gli estremi della necessità e dell'urgenza della seduta fissata per la stessa data, nella quale, con atto n.37, assumendo essere decorso il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 19, c. 4, d.p.r. n. 327/2001, per la formazione del silenzio-assenso della Regione dichiarava efficace la variante al p.r.g. adottata con la deliberazione consiliare n. 129/2011, recante l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo di riorganizzazione dell'area ex edificio postale (di proprietà della società ricorrente).

Donde il ricorso, notificato nei dì 14-17/6/2013 e depositato il 24 seguente, con cui si

espone:

1) illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati, che discenderebbe dall'illegittimità degli atti presupposti, ed, in particolare, dall'illegittimità della delibera n. 129/2011, già oggetto del ricorso r.g. n. 2437/2011 (prodotto in atti).

Lamenta che le delibere n. 36/2013 e n. 37/2013 sarebbero state artatamente adottate in data 13/4/2013 e quindi appena tre giorni prima dell'udienza pubblica fissata per la discussione del ricorso r.g. n. 2437/2011, il che ha impedito all'interessata di presentare motivi aggiunti in quel ricorso;

2) violazione dell'art. 9, cc. 1-5, del Regolamento del Consiglio Comunale di Cefalù (v. delibere n. 19 del 26/2/1998 e n. 56 del 5/5/1998), in relazione all'art. 38, c. 2, d.lgs. n. 267/2000, all'art. 31 l. n. 142/1990 e all'art. 1, c. 1, lett. e), l.r. n. 48/1991, atteso che la convocazione del consiglio comunale, fissata per il 12/4/2013 in sessione straordinaria e d'urgenza, è avvenuta solo un giorno prima della seduta; la seduta è andata deserta e il Presidente ha quindi rinviato al giorno 13/4/2013, in seconda convocazione; in data 13/3/2013, con il voto favorevole di 10 consiglieri, è stata quindi deliberata la sussistenza degli estremi di necessità ed urgenza (v. delibera n. 36/2013) ed è stata contestualmente approvata la deliberazione n. 37/2013.

Per giustificare la deroga alle ordinarie modalità di convocazione del Consiglio Comunale, il Presidente ha dichiarato che nella conferenza dei capigruppo c'era accordo solo per la data del 12/4, ma che egli aveva rilevato che i giorni utili per la convocazione non erano sufficienti, per cui avrebbe dato seguito alla convocazione del Consiglio Comunale con i termini ridotti, in via d'urgenza.

Ciò non è tuttavia motivazione adeguata; invero, il Presidente avrebbe dovuto procedere ad una normale convocazione in via ordinaria (con 5 giorni di anticipo) non sussistendo i presupposti della necessità ed urgenza;

3) violazione dell'art. 32, c. 1, del regolamento di contabilità comunale, come modificato con delibera n. 32 del 25/3/2013, in relazione agli artt. 151, c. 4, 153, c. 5, 191 d.lgs. n. 267/2000 e all'art. 13 l.r. n. 44/1991, in quanto la delibera n. 37/2013 non reca il parere in ordine alla regolarità contabile, nonostante essa comporti riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica dell'ente.

Nella delibera si legge altresì che il finanziamento per la realizzazione dei lavori di cui trattasi è pervenuto nel mese di luglio 2012 (così ammettendosi che la delibera di approvazione del progetto n. 129/2011 non era assistita da copertura finanziaria) e che esso è comunque insufficiente a coprire l'indennità di espropriazione, per la quale si rinvia genericamente ai fondi destinati nel bilancio per gli investimenti.

Ai sensi dell'art. 13 l.r. n. 44/1991 gli atti comportanti impegno di spesa senza indicazione della relativa copertura, sono però nulli di diritto;

4) eccesso di potere – violazione dei principi generali in tema di riproposizione di proposte di delibere precedentemente respinte, atteso che nella seduta del 4/2/2013 il C.C. di Cefalù non aveva approvato (cioè aveva respinto) una proposta identica a quella approvata con la deliberazione n. 37/2013; in quel caso su 17 consiglieri presenti, 11 si erano astenuti e solo 6 avevano votato a favore.

Orbene, esiste un principio generale in tema di funzionamento degli organi collegiali che vieta la riproposizione di una proposta precedentemente respinta se non sia decorso un certo tempo dalla data della reiezione (v. art. 72 del regolamento della Camera e art. 76 del Regolamento del Senato che individuano un lasso di tempo di almeno sei mesi) e ciò al fine di garantire la funzionalità del Collegio;

5) violazione degli artt. 4 e 19 l.r. n. 71/1978 – falsa applicazione dell'art. 19, c. 4, d.p.r. n. 327/2001 in relazione all'art. 36 della l.r. n. 7/2002 e all'art. 16 l.r. n. 12/2011, atteso che il Consiglio comunale di Cefalù, partendo dall'assunto che la bocciatura della variante da parte dell'A.R.T.A. (voto n. 98 del C.R.U. del 28/11/2012, allegato alla impugnata delibera n. 37/2013) sia intervenuta dopo il novantesimo giorno dall'adozione della delibera n. 129/2011 e assumendo l'applicabilità in Sicilia dell'art. 19, c. 4, d.p.r. n. 327/2001, ha dichiarato l'efficacia di tale variante.

Ma la Regione Siciliana ha potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica e in materia di espropriazione.

In virtù dell'art. 36 l.r. n. 7/2002 e dell'art. 16 l.r. n. 12/2011 il legislatore regionale ha provveduto al recepimento delle “disposizioni riguardanti le espropriazioni di pubblica utilità” di cui al d.p.r. n. 327/2011 e non dell'intero t.u. di cui al citato d.p.r.

L'art. 19 d.p.r. n. 327/2001 non concerne l'espropriazione di pubblica utilità in quanto è una norma urbanistica che riguarda le modalità di adozione e approvazione delle varianti al p.r.g. che sono imposte dal progetto di opera pubblica.

In Sicilia pertanto il termine per la formazione del silenzio-assenso sul p.r.g. o sulla variante urbanistica, non è quello di 90 giorni previsto dal citato art. 19, c. 4, d.p.r. n. 327/2001, ma quello di 180 giorni di cui all'art. 4 l.r. n. 71/1978;

6) violazione dell'art. 19, c. 4, d.p.r. n. 327/2001 – violazione dei principi in tema di efficacia del provvedimento amministrativo, in quanto, pure applicandosi la norma citata, la delibera n. 37/2013 è comunque illegittima.

Invero l'art. 19, c. 4, cit., disciplina l'ipotesi in cui il dissenso dell'amministrazione non intervenga entro 90 giorni dalla ricezione della delibera di adozione, ma non regola l'ipotesi in cui, oltre il termine di 90 giorni, si adotti (come nel caso di specie) un dissenso espresso.

Il provvedimento contenente il dissenso espresso (v. nota A.R.TA. 896/2013 e voto C.R.U. n. 98/2012), contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio Comunale di Cefalù, non è nullo (e inefficace), ma solo annullabile (anche solo per tardività) e quindi efficace, cioè pienamente idoneo a paralizzare l'operatività della variante, fintanto che non sia stato annullato dal giudice amministrativo (il che non è avvenuto, in quanto il Comune non lo ha impugnato).

Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso.

Si è costituito in giudizio il Comune per resistere al ricorso rilevando in particolare che:

- con sentenza del T.a.r. Sicilia, sez. II, 17/7/2013, n. 1507/2013 è stato deciso il ricorso r.g. n. 2437/2011;

- per effetto di tale sentenza, che ha statuito con effetto di giudicato solo sul primo motivo del ricorso introduttivo (i.e. sulla formazione del silenzio-assenso in ordine all'istanza di rilascio della concessione edilizia), si è verificata la scissione dei giudizi inerenti alle questioni dei ricorsi per motivi aggiunti (costituenti, di fatto, un ricorso autonomo, con motivi aggiunti, impropri rispetto all'originario ricorso introduttivo, ma propri rispetto al primo ricorso per motivi aggiunti), motivi aggiunti per i quali la sentenza si è limitata a dichiarare l'improcedibilità del giudizio;

- la declaratoria di improcedibilità è comunque il frutto di una errata lettura dei fatti specifici, atteso che quando il ricorso è stato trattenuto in decisione, il voto n. 98 del 20/12/2012 del C.R.U. e il conseguente provvedimento prot. n. 896 del 14/1/2013 dell'Assessorato, erano stati già ritirati in autotutela dal Dipartimento regionale urbanistica e ciò con la nota prot. n. 3716 del 20/2/2013, pervenuta al Comune di Cefalù il 6/3/2013, nella quale l'Assessorato dichiara di prendere atto della decorrenza dei termini di cui all'art. 19, c. 4, d.p.r. n. 327/2001;

- il parere del C.R.U. non avrebbe quindi dovuto essere impugnato dal Comune perché non ha prodotto nessun arresto procedimentale, come dimostrato dal fatto che nel provvedimento prot. n. 896/2013, l'Assessorato assegna al Comune termine per la presentazione di controdeduzioni, che sono state presentate e valutate positivamente dall'Assessorato ai fini del ritiro del parere del C.R.U.;

- il primo motivo di ricorso non può quindi essere scrutinato nel presente giudizio perché oggetto di richiamo meramente verbale e perché con la sentenza n. 1507/2013 si è scisso il legame tra il ricorso principale e i motivi aggiunti.

Per il resto, vengono confutati nel merito gli ulteriori motivi di ricorso.

In vista dell'udienza, le parti hanno depositato memorie difensive.

Sostiene in particolare la difesa della MFM che la nota prot. n. 3716 del 20/2/2013, nella quale l'Assessorato dichiara di prendere atto della decorrenza dei termini di cui all'art. 19, c. 4, d.p.r. n. 327/2001, non costituisce revoca del diniego di approvazione della variante, in quanto il diniego, anche se fosse tardivo, rimane ed è efficace, per come esposto nella sentenza n. 1507/2013.

Detto diniego avrebbe dovuto essere impugnato dal Comune, che non lo ha fatto.

D'altra parte, in Sicilia non si applica l'art. 19, c. 4, d.p.r. n. 327/2001, ma l'art. 4 l.r. n. 71/1978, che assegna all'Assessore un termine di 180 giorni (poi elevati a 270) per l'approvazione del p.r.g. o di una sua variante, sicché il diniego di approvazione della variante è tempestivo.

Con la sentenza n. 1507/2013 è stata dichiarata comunque l'inefficacia della delibera n. 129/2011 di adozione della variante, stante la sopravvenienza della determinazione dell'A.R.T.A. che ha negato l'approvazione della stessa e ciò vizia per illegittimità derivata la delibera n. 37/2013.

Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 10 marzo 2016, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il Collegio ha riservato la decisione del ricorso.

Nel corso della camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016, la riserva è stata sciolta.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia in parte inammissibile e, per il resto, in fondato e ciò alla luce delle seguenti argomentazioni in

DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso mira a conseguire l'annullamento oltre che delle due deliberazioni consiliari impuginate, anche, e soprattutto, della n. 129 del 3/10/2011, con la quale si approva il progetto definitivo/esecutivo di

riorganizzazione dell'area dell'ex edificio postale di Largo Di Giorgio, che comprende la sistemazione della Villa comunale e la ridefinizione delle vie limitrofe (via Carrettieri e Spagnolo), conseguentemente adottando la variante allo strumento urbanistico e ciò anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 d.p.r. n. 327/2001 (dichiarazione di pubblica utilità dell'opera funzionale alla successiva espropriazione).

Come si spiegherà nel prosieguo della presente motivazione (v. esame del quinto e del sesto motivo di ricorso) la deliberazione n. 129/2011, non solo è legittima, ma costituisce addirittura approvazione della variante urbanistica di cui trattasi, di talché le delibere nn. 36 e 37/2013, altro non sono se non atti confermativi di tale delibera.

1.1. La MFM lamenta l'illegittimità della delibera n. 129/2011 già impugnata nel ricorso r.g. n. 2437/2011; sostiene che detta illegittimità si ripercuote su quella delle deliberazioni nn. 36 e 37 del 13/4/2013, delibere che sostiene essere state artatamente adottate appena tre giorni prima dell'udienza pubblica fissata per la discussione del ricorso r.g. n. 2437/2011; assume quindi che la scansione cronologica degli atti avrebbe impedito la proposizione di nuovi motivi aggiunti in quel ricorso.

Le prospettate censure sono inammissibili.

Ritiene invero il Collegio, con ciò mutuando i principi propri del processo civile (v. art. 39 c.p.a.) ed in particolare applicando il "principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione" al quale, è in astratto assimilabile il ricorso giurisdizionale amministrativo, che "affinché possa utilmente dedursi un vizio [nel caso di specie quello di illegittimità derivata] è necessario che detto vizio sia riportato puntualmente, nei suoi esatti termini e non genericamente, ovvero per riassunto del loro contenuto" e ciò al fine "di consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni

prospettate... Ove, quindi, si deduca la violazione di un [vizio per il quale il giudice adito n.d.r.] è giudice anche del fatto [anche, n.d.r.] processuale, detto vizio ... comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso ... che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito [i.e., a fortiori, quando si tratti degli atti di un diverso giudizio, n.d.r.] - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (cfr. Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2015, n. 21926).

Nel caso di specie la MFM, da un lato, ha formulato la censura, genericamente, come vizio di illegittimità derivata e ciò senza richiamare, nemmeno per relationem, i singoli motivi del ricorso introduttivo e/o di quelli dei due ricorsi per motivi aggiunti proposti nel ricorso r.g. n. 2437/2011; e, dall'altro lato, si è limitata a dire di essere stata nell'impossibilità di proporre in quel giudizio il terzo ricorso per motivi aggiunti al fine di impugnare in quella sede le delibere nn. 36 e 37/2013; assume, infine, che dette delibere sono illegittime stante l'illegittimità dell'atto presupposto (la delibera n. 129/2011) e ciò senza nemmeno specificare, però, in quale degli atti del precedente giudizio la delibera n. 129/2011 sia stata impugnata.

Il primo motivo di ricorso va quindi dichiarato inammissibile per genericità e ciò tenuto anche conto del fatto che il ricorso r.g. n. 1253/2013 è del tutto autonomo rispetto a quello r.g. n. 2437/2011 (arg. anche ex T.a.r. Sicilia, sez. II, 12 febbraio 2016, n. 443, avente ad oggetto un ricorso per motivi aggiunti ritenuto ammissibile solo in quanto, oltre ad essere stato regolarmente notificato, conteneva censure per relationem, che erano però state dettagliatamente esposte nell'ambito, appunto, del medesimo giudizio oggetto del ricorso introduttivo).

La deliberazione n. 129/2011 è quindi da ritenersi inoppugnabile.

1.2. Osserva, per completezza, il Collegio che quand'anche il motivo dovesse ritenersi ammissibile (i.e. dovesse ritenersi regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti e dovesse ritenersi sussistere il potere/dovere del giudice di esaminare detto motivo in virtù della mera circostanza di fatto che la parte ricorrente ha prodotto in atti anche il fascicolo relativo al ricorso r.g. n. 2437/2011, ivi compresi i primi e i secondi motivi aggiunti, con allegata documentazione), d'altra parte, detto motivo (articolato a sua volta in tre censure), sarebbe comunque infondato.

1.2.1. Invero, quanto al primo di tali tre profili (illegittimità derivata dall'illegittimità della delibera n. 129/2011, avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo e l'adozione della variante allo strumento urbanistico, in ragione del fatto che detta delibera non terrebbe conto della circostanza che si era formato il silenzio-assenso sulla domanda di concessione edilizia per la ristrutturazione in vista di una destinazione commerciale dell'area), rileva il Collegio che la sentenza n. 1507/2013, resa nel giudizio r.g. n. 2437/2011 e passata in giudicato (in quanto non appellata da nessuna delle due parti in causa), ha annullato solo i provvedimenti con i quali la p.a. ha negato essersi formato il silenzio-assenso sulla domanda di concessione edilizia, ma non ha annullato la delibera n. 129/2011, avendo concluso nel senso della improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti sulla base dell'assunto (su cui, diversamente, si dirà nel prosieguo della presente motivazione con riferimento al quinto ed al sesto motivo di ricorso) che detta delibera avesse perso efficacia a seguito della mancata approvazione ai sensi dell'art. 19, c. 4, d.p.r. n. 327/2001.

Orbene, costituisce *ius receptum*, il principio secondo il quale la statuizione di improcedibilità è una pronuncia in rito che trae il proprio fondamento dal riscontro del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito di una domanda (art. 35, c. 1, lett. c), c.p.a.), dando pertanto luogo ad una soccombenza,

sia pur virtuale, su una questione pregiudiziale, ostativa all'esame nel merito.

Si consideri, del resto, che l'esistenza di una concessione edilizia tacitamente assentita in favore della MFM non precludeva affatto al Comune l'esercizio della propria potestà di adottare/approvare una variante urbanistica funzionale all'espropriazione dell'area interessata dalla concessione, tanto più ove si tenga conto della singolarità della fattispecie (v. dichiarazione di voto – pag. 3. delib. n. 37) secondo cui “ l'area su cui insiste l'edificio dell'ex Poste era comunale e poiché è venuto meno l'utilizzo per cui era stata ceduta è giusto che ritorni all'Ente comunale, perché vi realizzi spazi fruibili dai giovani “.

1.2.2. Quanto al secondo di tali motivi di presunta illegittimità derivata (eccesso di potere per contraddittorietà – falsità dei presupposti, atteso che il Comune non può, dopo che non ha aderito all'invito ad acquistare l'immobile, determinarsi ad apporre un vincolo finalizzato all'esproprio), tale motivo è del tutto destituito di fondamento: la circostanza (provata in atti) che il Comune non sia riuscito a concludere le trattative per l'acquisto dell'immobile di cui trattasi (da destinare alla villa comunale) per mancanza di fondi sufficienti, non è di per sé in contraddizione con la volontà di acquisire comunque l'area mediante l'espropriazione, strumento alternativo che l'ordinamento in ogni caso appronta per l'acquisizione di un bene, in funzione della realizzazione di un superiore interesse pubblico delle ente territoriale (quello alla valorizzazione dell'area delle ex edificio postale e alla sistemazione della Villa comunale) e ciò quando siano sussistenti i presupposti di legge.

1.2.3. Quanto, infine al terzo di tali motivi di presunta illegittimità derivata (illegittimità della delibera n. 129/2011 per difetto di copertura finanziaria), la censura è infondata finanche in punto di fatto tenuto conto dell'esistenza del d.p.r.s. 6/7/2012, n. 318 che impegna i fondi per il finanziamento del progetto di cui trattasi (atto allegato alla delibera impugnata); in diritto, la questione verrà

comunque ulteriormente sviluppata nel prosieguo della sentenza con riferimento al terzo (autonomo) motivo del ricorso r.g. n. 1253/2013.

Il primo motivo, va comunque dichiarato inammissibile, il che, come si è detto, rende inoppugnabile, sotto ogni profilo la delibera n. 129 del 3/10/2011 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo di riorganizzazione area ex edificio postale largo di Giorgio – sistemazione villa comunale e ridefinizione delle vie limitrofe via Carrettieri e Spagnolo con relativa adozione [rectius approvazione, n.d.r.] della variante allo strumento urbanistico).

2. Con il secondo motivo di ricorso (violazione dell'art. 9, cc. 1-5, del Regolamento del Consiglio Comunale di Cefalù - v. delibere n. 19 del 26/2/1998 e n. 56 del 5/5/1998 - in relazione all'art. 38, c. 2, d.lgs. n. 267/2000, all'art. 31 l. n. 142/1990 e all'art. 1, c. 1, lett. e), l.r. n. 48/1991) la soc. ricorrente lamenta che il Presidente avrebbe dovuto procedere ad una normale convocazione in via ordinaria, con 5 giorni di anticipo, non sussistendo i presupposti della necessità ed urgenza.

Anche detto motivo è inammissibile.

Invero, la legittimazione attiva a dedurre l'eventuale vizio di cui trattasi, in quanto avente ad oggetto le modalità di convocazione del Consiglio comunale, costituisce prerogativa dei soli consiglieri comunali trattandosi, in sostanza, di vizi che – in tesi - compromettono il corretto esercizio del loro mandato, che si risolvono in un concreto impedimento al regolare esercizio delle attribuzioni inerenti al munus (v. Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4150, avente ad oggetto proprio la censura di mancato rispetto del termine di cinque giorni tra la convocazione e la seduta consiliare).

D'altra parte, quand'anche non fosse inammissibile, anche detta doglianza sarebbe comunque infondata.

Nel caso di specie: la convocazione del consiglio comunale, fissata per il 12/4/2013 in sessione straordinaria e d'urgenza, è regolarmente avvenuta un

giorno prima della seduta; allorché la seduta è andata deserta, il Presidente ha rinviato al giorno 13/4/2013, in seconda convocazione e quindi, in data 13/3/2013, con la presenza di 18 consiglieri su 20 e il voto favorevole di 10 consiglieri, è stata deliberata la sussistenza degli estremi di necessità ed urgenza (v. delibera n. 36/2013); sempre in data 13/3/2013 è stata quindi regolarmente approvata la deliberazione n. 37/2013 e ciò con il voto favorevole di 10 consiglieri (essendo inizialmente presenti alla seduta 11 consiglieri, ma essendosi poi allontanato uno di essi poco dopo l'apertura dei lavori).

“Come è noto, una deliberazione del consiglio comunale può ritenersi adottata allorché sulla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno e sottoposta alla relativa trattazione si registri il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti in aula, computando, tra questi, anche gli eventuali consiglieri che, seppur presenti, non partecipino alla votazione (astenuti)” (cfr., in termini, T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. III, 23 giugno 2010, n. 7887).

D'altra parte, ritiene il Collegio che il termine minimo di preavviso non si caratterizzi mai per la sua rigidità assoluta, sebbene per la sua adattabilità e ciò in ragione della particolare natura delle questioni sulle quali il consiglio comunale è chiamato a decidere.

Quando, come nel caso di specie, l'assemblea deve pronunciarsi su questioni d'urgenza (quale è stata legittimamente valutata essere quella involgente l'apposizione di un vincolo finalizzato all'esproprio), il potere di autorganizzazione spettante agli organi di governo dell'ente locale che si manifesta, quanto al consiglio comunale, anche in quello, presidenziale, di convocazione della seduta assembleare (v. artt. artt. 19 e 20 l.r. n. 7/1992), e ciò, appunto, anche in via d'urgenza. Tale potere si fonda sul disposto di cui all'art. 48, c. 3, l.r. n. 16/1963 (“ordinamento regionale degli enti locali”), che recita: “nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai comma precedenti può avere luogo

anche 24 ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente”.

Anche il secondo motivo di ricorso va comunque dichiarato inammissibile.

3. Con il terzo motivo di ricorso (violazione dell’art. 32, c. 1, del regolamento di contabilità comunale, come modificato con delibera n. 32 del 25/3/2013, in relazione agli artt. 151, c. 4, 153, c. 5, 191 d.lgs. n. 267/2000 e all’art. 13 l.r. n. 44/1991) si deduce: che la delibera n. 37/2013 non reca il parere in ordine alla regolarità contabile, nonostante essa comporti riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica dell’ente; che il finanziamento per la realizzazione dei lavori di cui trattasi è arrivato solo nel mese di luglio 2012, di talché la delibera di approvazione del progetto n. 129/2011 non era assistita da copertura finanziaria e che detto finanziamento non è comunque sufficiente a coprire l’indennità di espropriazione, per la quale si rinvia genericamente ai fondi destinati nel bilancio per gli investimenti, e ciò ancorché ai sensi dell’art. 13 l.r. n. 44/1991, gli atti comportanti impegno di spesa senza indicazione della relativa copertura, siano nulli di diritto.

Detto motivo è infondato nel merito alla stregua delle considerazioni seguenti.

Costituisce ius receptum il principio di ordine generale secondo il quale l’eventuale assenza dei pareri di regolarità amministrativa e contabile configura una mera irregolarità non viziante (T.a.r. Palermo – Sicilia, sez. I, 21 dicembre 2015, n. 3300; Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2013, n. 3236; T.a.r. Campobasso, 13 maggio 2010, n. 210; Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2009, n. 5012).

D’altra parte, nel caso di specie, in disparte il rilievo che, come si è già detto, la fonte finanziaria è individuata nel d.r.s. n. 318/2012, quand’anche così non fosse, osserva il Collegio quanto segue:

- i profili economici-finanziari degli strumenti urbanistici - e delle relative varianti - sono disciplinati dall’art. 30 l. n. 1150/1942 a norma del quale “il piano regolatore

generale, agli effetti del primo comma dell'art. 18, ed i piani particolareggiati previsti dall'art. 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano”;

- pertanto, per espressa previsione normativa, la relazione economico-finanziaria prevista dall'art. 30 l. n. 1150/1942, non costituisce elemento essenziale del piano regolatore generale (e quindi nemmeno di sua variante), essendo sufficiente che sussista nel momento in cui il Comune deve deliberare circa l'espropriazione delle aree private ai sensi dell'art. 18 della stessa legge, per come ivi richiamato;

- è quindi pienamente valida la variante che eventualmente difetti di adeguate e dettagliate previsioni economico-finanziarie; ciò è suffragato dalle norme contenute nel d.lgs. n. 77/1995 in materia di “ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”, successivamente trasposto nella parte II del d. lgs. n. 267/2000, applicabile in Sicilia, in parte qua, per effetto del rinvio (dinamico) contenuto nell'art. 1 l.r. n. 48/1991, alla l. n. 142/1990 (cfr., in termini, T.a.r. Sicilia, sez. III, 10 luglio 2012, n. 1464, secondo cui: “... ogni preesistente previsione normativa di carattere finanziario e contabile deve essere [semplicemente, n.d.r.] ricondotta al sistema ordinamentale che regola la spesa dell'ente territoriale la quale, come è noto non prescinde da specifiche forme di programmazione all'uopo previste (si pensi, fra tutte, al programma triennale dei lavori pubblici ed all'elenco annuale dei lavori, i quali contemplano strumenti progettuali e piani economici che involgono anche spese per indennizzi espropriativi).”

Segue da ciò l'infondatezza, in punto di fatto e di diritto, del terzo motivo di ricorso.

4. Con il quarto motivo di ricorso (eccesso di potere – violazione dei principi generali in tema di riproposizione di proposte di delibere precedentemente respinte - v. art. 72 del regolamento della Camera e art. 76 del Regolamento del

Senato) si deduce che: nella seduta del 4/2/2013 il Consiglio comunale di Cefalù non aveva approvato - *rectius* aveva respinto - una proposta identica a quella approvata con la deliberazione n. 37/2013; in quel caso su 17 consiglieri presenti, 11 si erano astenuti e solo 6 avevano votato a favore, di talché nel caso di specie sarebbe violato il principio generale - volto a garantire il funzionamento degli organi collegiali - che vieta l'immediata riproposizione di una proposta precedentemente respinta se non sia decorso un certo tempo dalla data della reiezione.

Anche detta censura è infondata.

Invero, non vi è norma alcuna che vieti la riproposizione di una proposta di deliberazione del consiglio comunale che non sia stata approvata perché, fermo restando il rispetto delle norme in materia di regolare funzionamento del consiglio comunale stesso (v. secondo motivo di ricorso, dichiarato peraltro inammissibile per carenza di legittimazione attiva in capo alla MFM), la decisione di sottoporre all'attenzione dell'organo una medesima proposta di deliberazione non trova preclusione alcuna.

5. Una volta superate tutte le censure inerenti i presupposti formali della delibera n. 37/2013 è possibile passare all'esame del nucleo centrale del ricorso, che è quello di cui al quinto e al sesto motivo inerenti entrambi al regime normativo delle varianti urbanistiche nell'ordinamento della Regione Siciliana (motivi che possono essere esaminati congiuntamente).

5.1. Con il quinto motivo di ricorso (violazione degli artt. 4 e 19 l.r. n. 71/1978 - falsa applicazione dell'art. 19, c. 4, d.p.r. n. 327/2001 in relazione all'art. 36 della l.r. n. 7/2002 e all'art. 16 l.r. n. 12/2011), la MFM deduce che il Consiglio comunale di Cefalù, partendo dall'assunto che la bocciatura della variante da parte dell'A.R.T.A. (voto n. 98 del C.R.U. del 28/11/2012, allegato alla impugnata delibera n. 37/2013) è intervenuta dopo il novantesimo giorno dall'adozione della

delibera n. 129/2011 e assumendo l'applicabilità in Sicilia dell'art. 19, c. 4, d.p.r. n. 327/2001, avrebbe illegittimamente dichiarato l'efficacia di tale variante.

La difesa della MFM ritiene che, avendo la Regione Siciliana potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica e in materia di espropriazione, poiché in base all'art. 36 l.r. n. 7/2002 e all'art. 16 l.r. n. 12/2011, il legislatore regionale ha provveduto al recepimento delle "disposizioni riguardanti le espropriazioni di pubblica utilità" di cui al d.p.r. n. 327/2011 e non dell'intero t.u. di cui al citato d.p.r., e poiché l'art. 19 d.p.r. n. 327/2001 non riguarda l'espropriazione di pubblica utilità, in quanto limitata alle modalità di adozione e approvazione delle varianti al p.r.g. che sono imposte dal progetto di opera pubblica, allora, nella Regione Siciliana, il termine per la formazione del silenzio-assenso sul p.r.g. o sulla variante urbanistica, non è quello di 90 giorni previsto dal citato art. 19, c. 4, d.p.r. n. 327/2001, ma quello di 180 giorni di cui all'art. 4 l.r. n. 71/1978 (siccome elevato a 270 giorni). Da ciò viene fatto conseguire che la variante adottata dal Comune è stata bocciata dall'A.R.T.A. e non si è quindi perfezionata (attraverso quella tipica fattispecie a formazione progressiva che è data dalla conforme volontà del Comune e della Regione).

5.2. Con il sesto motivo di ricorso (violazione dell'art. 19, c. 4, d.p.r. n. 327/2001 – violazione dei principi in tema di efficacia del provvedimento amministrativo), la MFM sostiene poi che, anche applicandosi il cit. art. 19, c. 4, la delibera n. 37/2013 è comunque illegittima, atteso che nel caso di specie la Regione, oltre il termine dei 90 giorni, ha comunque manifestato un dissenso espresso (v. nota A.R.T.A. prot. n. 896 del 14/1/2013 recante la notifica voto n. 98 del C.R.U. del 28/11/2012). Tale provvedimento è pienamente idoneo a paralizzare l'operatività della variante e ciò fintanto che non sia stato annullato dal giudice amministrativo (il che non è avvenuto).

5.3. Ritiene il Collegio che la ricostruzione in diritto effettuata dall'abile difesa della

MFM , pur partendo da alcune premesse corrette, sia però errata nelle conclusioni alla stregua delle seguenti argomentazioni:

- non vi è dubbio alcuno sul fatto che la Regione Siciliana sia titolare di una competenza legislativa di tipo esclusivo in materia urbanistica (v. art. 14, lett. f), dello Statuto della Regione Siciliana approvato con r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, conv. in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2);

- sulla base di tale previsione si sono successivamente affastellate numerose disposizioni che negli anni hanno concorso a determinare l'ordinamento del governo del territorio in ambito locale;

- dette previsioni hanno quindi trovato una prima - seppur non del tutto organica - sistemazione con la l.r. n. 71/1978 recante le: “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”;

- con riferimento alla specifica materia delle varianti urbanistiche correlate alla realizzazione di opere pubbliche, la disciplina era contenuta nell'art. 4 della l.r. n. 35/1978 (“Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure.”), legge, questa che, per taluni aspetti, rinvia(va) all'omologa disciplina statale contenuta nella l. statale n. 1/1978 (“Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali.”);

- l'art. 4 l.r. n. 35/1978 (che a sua volta rinvia all'art. 1 della l. n. 1 del 1978), non è stato espressamente abrogato dall'art. 32 l.r. n. 12/2011, ma è superato, per quanto qui rileva, dall'art. 6, c. 9, l.r. n. 12/2011, recante la disciplina della “Programmazione dei lavori pubblici - programmi triennali di finanziamento di lavori pubblici” (di importo superiore a 100.000 euro);

- l'art. 6, c. 9, l.r. n. 12/2011, in vigore a decorrere dal 29/7/2011, introduce, una speciale disciplina “sostanziale”, relativa all'approvazione dei soli “progetti di lavori

pubblici degli enti locali in variante”, qual è, appunto, quello oggetto della presente controversia;

- il citato art. 6, c. 9, l.r. 12/2011 recita: “I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. ... Per le medesime ragioni di pubblico interesse, nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni”;

- la disposizione appena citata è sostanzialmente identica, salve alcune differenze di carattere meramente formale, all'art. 1 della l. n. 1/1978 (che pure rinviava, a sua volta, quanto a talune fasi del procedimento, alla l. n. 167/1962); ad avviso del Collegio, quindi, il legislatore regionale, mediante l'art. 6 l.r. n. 12/2011

(nell'esercizio delle prerogative proprie della potestà legislativa esclusiva che l'art. 14, lett. f), dello Statuto regionale - norma di rango costituzionale - le attribuisce), ha voluto riattualizzare gli artt. 6 ss. l. n. 167/1962 (e ciò a differenza di quanto avvenuto in sede statale dove, con il testo unico delle espropriazioni - d.p.r. n. 327/2001 - il legislatore ha voluto introdurre un sistema approvativo delle varianti per la realizzazione di opere pubbliche il quale, pur essendo semplificato - in quanto fa ricorso all'istituto del silenzio-assenso - è comunque un meccanismo involgente necessariamente (secondo il modello "ordinario e generale") la volontà dell'autorità regionale in ordine al perfezionamento della variante (v. art. 19 d.p.r. n. 327/2001, sopracitato);

- da quanto detto consegue che: in tema di approvazione di progetti di opere pubbliche degli enti locali in variante agli strumenti urbanistici, il legislatore regionale siciliano con la l.r. n. 12/2011, ha scelto di mantenere il vecchio regime già sostanzialmente seguito con la l.r. n. 35/1978 (di rinvio alla l. n. 1/1978 e, conseguentemente, alla l. n. 167/1962) circostanza, questa, che esclude ogni ipotesi interpretativa volta a dare applicazione all'art. 19 del d. P.R. n. 327/2001. In altri termini, poiché la l.r. n. 12/2011, da un lato, ha disposto il richiamo al testo unico espropriazioni, ma, dall'altro lato, ha anche dettato una disciplina specifica propria per l'approvazione dei progetti in variante e di pubblica utilità degli enti locali, è quindi quest'ultima disciplina (contenuta nell'art. art. 6, c. 9, della l.r. n. 12/2011) che, per ragioni di ordine logico e sistematico, deve prevalere, con conseguente applicazione dello schema procedimentale dettato dalla l. 167/1962 (artt. 6 e ss.).

5.4. Ciò detto in ordine ai principi di diritto in astratto applicabili al caso di specie, il Collegio osserva, in concreto che, trattandosi di opere che ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati non erano (prima dell'approvazione della variante di cui trattasi) già destinate alla realizzazione di pubblici servizi (tant'è che la MFM aveva ottenuto una concessione edilizia, sia pur tacitamente assentita, per

la ristrutturazione dell'immobile da destinare ad esercizio commerciale, il che è cristallizzato nel giudicato formatosi inter partes in virtù della sentenza di questa sezione n. 1507/2013), ne consegue che nella soluzione della presente controversia si deve applicare l'ultima parte dell'art. 6, c. 9, l.r. n. 12/2011, che recita: "...la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni."

Quanto all'approvazione della variante, osserva poi il Collegio che, una volta depositata la deliberazione entro cinque giorni dalla adozione nella segreteria comunale per rimanervi nei dieci giorni successivi (art. 6, comma 1, l. n. 167/1962), essa diviene esecutiva, senza che sia necessario alcun atto regionale, e ciò in applicazione dell'art. 8 della medesima l. n. 167/1962, che recita: "Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale..."

Segue da ciò l'assoluta irrilevanza della nota A.R.T.A. prot. n. 896 del 14/1/2013, la quale è solo servita ad aggravare il procedimento e ad indurre in errore il Comune di Cefalù che ha ritenuto quindi necessario determinarsi nuovamente sulla variante di cui trattasi con la deliberazione n. 37/2013, la quale ha, all'evidenza, richiamato una normativa errata.

In conclusione, quindi, ad avviso del Collegio, l'inoppugnabile deliberazione n. 129/2011, che già approvava - e rendeva efficace - la variante di cui trattasi, è stata

semplicemente confermata con la deliberazione 13 aprile 2013, n. 37.

Con tale ultimo provvedimento il Consiglio Comunale di Cefalù ha in sostanza semplicemente ribadito la volontà dell'ente territoriale di approvare il "progetto definitivo/esecutivo di riorganizzazione dell'area dell'ex edificio postale largo Di Giorgio, che comprende la sistemazione della Villa comunale e la ridefinizione delle vie limitrofe - via Carrettieri e Spagnolo", così perseguendo e soddisfacendo il superiore interesse pubblico dell'ente locale di poter creare i legittimi presupposti per l'avvio dei lavori per la sistemazione l'area così da dotare la cittadinanza di una "Villa comunale", (per come già previsto, peraltro, nel programma triennale delle OOPP 2010-2012).

La citata deliberazione n. 129/2011, per effetto dell'art. 6, c. 9, l.r. n. 12/2011 entrata in vigore in data 29/7/2011 e quindi prima del voto del consiglio comunale di Cefalù convocato per il 3/10/2011, costituisce quindi la variante allo strumento urbanistico con conseguente dichiarazione della pubblica utilità dell'opera, funzionale alla successiva espropriazione.

5.5. In conclusione quindi il quinto motivo e il sesto motivo, in quanto infondati, vanno rigettati.

6. Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso in parte (cioè con riguardo alla deliberazione n. 129/2011), va dichiarato inammissibile e per il resto (cioè con riguardo alle deliberazioni nn. 36/2013 e 37/2013), in quanto infondato, va rigettato.

Le spese del giudizio, attesa l'evidente novità delle questioni trattate, vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e, per il resto, lo rigetta.

Spese compensate.

Così deciso nelle camere di consiglio dei giorni 10 marzo 2016 e 7 aprile 2016.con
l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Anna Pignataro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•